

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2477-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EUROBATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - EUROBATS è un Accordo fra Stati interessati alla protezione dei chiroteri (pipistrelli) ed alla salvaguardia dei loro *habitat* e delle relative rotte migratorie.

L'Accordo discende dall'applicazione dell'articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione sulla conservazione della specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (CMS), cui l'Italia ha aderito con legge 25 gennaio 1983, n.42. Tale articolo prevede che gli Stati Parte della Convenzione compresi nell'areale di distribuzione delle specie migratrici incluse nell'appendice II si impegneranno a concludere gli Accordi ogniqualvolta questi siano utili a dette specie, dando priorità a quelle che sono in condizioni di conservazione sfavorevoli. Le condizioni delle popolazioni di chiroteri in Europa negli ultimi anni risultano particolarmente sfavorevoli.

I chiroteri (pipistrelli) sono il gruppo di mammiferi presenti in Europa con il maggior numero di specie. In Italia, grazie a condizioni climatiche favorevoli, sono presenti la quasi totalità delle specie europee. Negli ultimi anni si è verificata una diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli in tutta Europa, determinata dalle alterazioni ambientali ed in particolare dall'utilizzo di pesticidi, dalla distruzione e dal disturbo dei siti di svernamento, riproduttivi e dormitori (questi possono trovarsi, a seconda delle specie e delle tipologie climatiche ed ambientali, all'interno di cavità naturali o artificiali, di alberi cavi, fessure nella roccia e negli edifici). Negli ultimi anni le ricerche basate sulla marcatura e ricattura di questi animali hanno evidenziato come queste specie possano compiere spostamenti migratori

piuttosto ampi anche nel raggio delle migliaia di chilometri.

In quest'ottica è quindi molto importante che quanti più Paesi possibile aderiscano al *Bat Agreement* (EUROBATS) della CMS poiché solo un'azione comune può rendere efficaci iniziative adottate dai singoli Stati. La situazione attuale di scarsa conoscenza della problematica, unita alla preoccupante diminuzione generalizzata delle popolazioni di pipistrelli, ha favorito l'avvio di uno studio accurato sui chiroteri, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) su incarico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura, per la redazione di un Piano d'azione nazionale che permetta di individuare gli indirizzi e le priorità nella gestione di tale patrimonio faunistico, facilitandone la pianificazione e la programmazione.

I vari adempimenti amministrativi saranno a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quale autorità competente dello Stato italiano ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo V, paragrafo 1, dell'Accordo EUROBATS, gli Stati facenti parte dell'Accordo dovranno riunirsi periodicamente per il *meeting* delle Parti ed in seno a queste riunioni dovranno adottare regole per le procedure interne ai loro incontri e regole finanziarie includendo una presentazione sul *budget* per i successivi periodi finanziari. Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno istituire gruppi scientifici e altri gruppi di lavoro come previsto dall'articolo V, paragrafo 2, dell'Accordo EUROBATS.

In riferimento all'articolo VI ogni Stato dovrà presentare un rapporto aggiornato sui propri adempimenti.

La Commissione ha modificato il provvedimento nel senso di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

27 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

11 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa (EURO-BATS), con allegato, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, **per l'anno 2003**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri **e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico